



AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO

ENTE CAPOFILIA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
DI SAN GIULIANO MILANESE

Determinazione n. 279 del 21.10.24.

OGGETTO: revisione periodica della assenza di partecipazioni possedute da A.S.S.E.MI. e di rappresentati in organi di governo di società ed enti al 31.12.23, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/16 e art.17 del D.L. 90/14.

LA SOSTITUTA DEL DIRETTORE

Premesso che:

- la Convenzione Intercomunale per la costituzione dell'Azienda Sociale Sud Est Milano (A.S.S.E.MI.) è stata siglata in data 21.05.2009 dai Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, San Donato Milanese, San Zenone al Lambro e Vizzolo Predabissi;
- con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 13 del 28.11.2016 è stato approvato il nuovo testo dello Statuto di A.S.S.E.MI., le cui modifiche sono state approvate dai Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, San Donato Milanese, San Zenone al Lambro e Vizzolo Predabissi, e registrate con apposito atto notarile;
- l'Assemblea Consortile, con deliberazione n. 1 del 30.03.2016 ha approvato l'ingresso del Comune di San Giuliano M.se nella compagine aziendale, seguita dalle singole deliberazioni favorevoli di Consiglio Comunale, depositate agli atti;
- l'Assemblea Consortile, con deliberazione n. 7 del 28.06.2017 ha approvato l'ingresso del Comune di Paullo nella compagine aziendale, seguita dalle singole deliberazioni favorevoli di Consiglio Comunale, depositate agli atti;
- *Assunta* la propria nomina di sostituta del direttore, ai sensi dell'articolo 7 comma 10 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi come da Delibera n.8/24 del C.d.A. e da Delibera n. 10/24 11.03.24 di delegare alla medesima delle funzioni direttoriali;

Richiamato l'obbligo previsto all'art.20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Rilevato che con deliberazione n° 11/2017 del 25.09.17 l'Assemblea Consortile di A.S.S.E.MI. ha provveduto alla ricognizione con esito negativo per assenza di alcuna partecipazione detenuta dall'Azienda Sociale Sud Est Milano, in società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U. in materia di società a partecipazione

pubblica, ai sensi dell'art.24 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, direttamente o indirettamente alla data del 23/09/2016, di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100" in società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, adempiendo all'obbligo normativo sopradetto, con la ricognizione prevista all'art. 24. "Revisione straordinaria delle partecipazioni";

Considerato anche l'obbligo annuale di comunicare l'esito negativo previsto dalla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art.20 del decreto legislativo del 19.08.16 n.175 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e le informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di società ed enti, ai sensi dell'art.17 del D.L. 90/2014.

Evidenziato che con determinazione direttoriale n.368 del 24/12/2018 si è proceduto alla revisione periodica della assenza di partecipazioni possedute da A.S.S.E.MI. e assenza di rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31.12.17, e che in data 25/02/19 si è adempiuto alla relativa comunicazione obbligatoria al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro ex art. 17 D.L. n. 90/2014 ed ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016) ed in fine ai sensi dell'art.20 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 si è provveduto in data 01/03/19 alla comunicazione di avvenuta ricognizione alla competente sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti di Milano;

Evidenziato inoltre che con determinazione direttoriale n. 319 del 25/09/2019 si è proceduto alla revisione periodica assenza di partecipazioni possedute da A.S.S.E.MI. e assenza di rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31.12.18, che in data 03.10.19, ai sensi dell'art.20 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 si è provveduto alla comunicazione di avvenuta ricognizione alla competente sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti di Milano e che in data 18.03.20 si è adempiuto alla relativa comunicazione obbligatoria al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro ex art. 17 D.L. n. 90/2014 ed ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016);

Evidenziato inoltre che con provvedimento del Presidente del C.d.A. n. 10 del 18.12.2020 si è proceduto alla revisione periodica assenza di partecipazioni possedute da A.S.S.E.MI. e assenza di rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31.12.19, che in data 18.12.20 con prot. 8128, ai sensi dell'art.20 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 si è provveduto alla comunicazione di avvenuta ricognizione alla competente sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti di Milano e che in data 04.03.21 si è adempiuto alla relativa comunicazione obbligatoria al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro ex art. 17 D.L. n. 90/2014 ed ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016);

Evidenziato inoltre che con provvedimento del Presidente del C.d.A. n. 77 del 09.11.2021 si è proceduto alla revisione periodica di assenza di partecipazioni possedute da A.S.S.E.MI. e assenza di rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31.12.20, che in data 19.11.21 con prot. 7730, ai sensi dell'art.20 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 si è provveduto alla comunicazione di avvenuta ricognizione alla competente sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti di Milano e che in data 23/02/2022, si è adempiuto alla relativa comunicazione obbligatoria al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro ex art. 17 D.L. n. 90/2014 ed ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016);

Evidenziato che con determinazione direttoriale n.326 del 21.11.22 si è proceduto alla revisione periodica assenza di partecipazioni possedute da A.S.S.E.MI. e assenza di rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31.12.21, che in data 21.12.22, ai sensi dell'art.20 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 si è provveduto alla comunicazione di avvenuta ricognizione alla competente sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti di Milano e che in data 27.02.23 con prot. n. DT 15380-2023, sono stati

acquisiti dal Dipartimento del Tesoro e si è adempiuto alla relativa comunicazione obbligatoria al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro ex art. 17 D.L. n. 90/2014 ed ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016);

Evidenziato che con determinazione direttoriale n.357 del 15.11.23 si è proceduto alla revisione periodica di assenza di partecipazioni possedute da A.S.S.E.MI. e assenza di rappresentati in organi di governo di società ed enti al 31.12.22, che in data 15.11.23, ai sensi dell'art.20 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 si è provveduto alla comunicazione di avvenuta ricognizione alla competente sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti di Milano e che in data 14.05.24 con prot. n. DT 44209-2024, sono stati acquisiti dal Dipartimento del Tesoro e si è adempiuto alla relativa comunicazione obbligatoria al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro ex art. 17 D.L. n. 90/2014 ed ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016);

Rilevato che dai documenti contabili obbligatori, Bilancio di Esercizio al 31.12.23 e Nota Integrativa, approvati dall'Assemblea Consortile del 08.08.24 con deliberazione n.3, A.S.S.E.MI al 31.12.23 non deteneva, né detiene ad oggi, alcuna partecipazione diretta o indiretta in società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U., né rappresentati in organi di governo di società ed enti come da normativa sopra richiamata;

Visto l'art. 35 dello Statuto aziendale e assunta propria competenza a provvedere;

PROVVEDE E DISPONE

la ricognizione periodica annuale, rilevando l'assenza al 31.12.23 di alcuna partecipazione pubblica diretta e/o indiretta detenuta dall'Azienda Sociale Sud Est Milano, A.S.S.E.MI. in società e/o enti ai sensi dell'art.20 del decreto legislativo del 19.08.16 n.175 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e l'assenza di rappresentati in organi di governo di società ed enti;

e la comunicazione delle informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di società ed enti, ai sensi dell'art.17 del D.L. 90/2014, tramite il portale del Ministero del Tesoro <https://portalesoro.mef.gov.it/>, utilizzando l'applicativo "partecipazioni" nelle scadenze previste di legge e alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art.20, comma 3 del TUSP nei termini di legge previsti.

San Donato Milanese, lì 21.10.2024.

La Sostituta del Direttore
Dott.ssa a.s. Girolama Fileti

(Documento informatico firmato digitalmente e archiviato da questo ente ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)